

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossella Talia Presidente

dott. Danilo Maffa Giudice

dott.ssa Anna Orlandi Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4622 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 aventi à ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, promossa da:

Mevia (C.F. ***) nata a *** (FC) il 12.11.1983 ed ivi residente in via *** 4, in qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia (C.F. ***) nata a *** il 25.06.2005 ed ivi residente in via *** n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ...del foro Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via...;

attrice

nei confronti di:

Tizio (C.F. ***) nato a *** (BO) il 14.08.1938, rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ...del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cesena alla...;

convenute

e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.

CONCLUSIONI: Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., depositate dalla parte attrice e dal convenuto in data 29.09.2022 per l'udienza dello 06.10.2022, svoltersi in modalità cartolare, le parti hanno così concluso, la prima precisando come di seguito le proprie conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare che il Sig. Sempronio , nato a *** (FC) in data 12 agosto 1981, e deceduto a Lima in data ...è padre della minore Caia, nata a *** (FC) il ...fu figlio di Tizio , nato a *** (BO), in data..., e domiciliato a *** (FC), in Via *** n. 5;

- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000; - rigettare ogni domanda avversaria; in via istruttoria:

- ammettere i mezzi istruttori così come richiesti nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2), c.p.c.;

- acquisire il fascicolo relativo al procedimento di disconoscimento di paternità promosso da Caia nei confronti di Primo e Filana svoltosi innanzi al Tribunale di Forlì (RG .../2017) e definito con sentenza n. .../2019. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte. Con vittoria di spese e onorari", il secondo, ferme le domande, eccezioni e conclusioni già svolte da questa parte nel presente giudizio, e decise con sentenza parziale di questo Tribunale n. 114 del 2021 pubblicata il 15.11.2021, oggi appellata, precisando le proprie conclusioni come di seguito: "

- rigettare ogni domanda proposta da Caia poiché infondata in fatto e diritto. - vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% per spese generali, IVA 22% c.p.a. 4% il tutto come per legge".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex artt. 269 e ss. c.c., notificato in data 04.11.2016, la Sig.ra Mevia, in qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia, conveniva in giudizio il Sig. Tizio avanti all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare che il premorto Sig. Sempronio, padre di Caia, fu figlio del convenuto, con ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita. A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che:

- la propria figlia minore, Caia, era nata dalla relazione con Sempronio, il quale era nato in costanza di matrimonio dei Sig.ri Primo e Filana;

- quest'ultima aveva rivelato al figlio all'epoca in cui egli aveva 17/18 anni, la sua vera identità biologica, e, precisamente, che egli era figlio del fratello del padre putativo, il Sig. Tizio, col quale ella aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; qualche anno prima della sua scomparsa nel novembre 2014 in Perù, Sempronio, il quale, prima di conoscere la sua reale identità, aveva vissuto in famiglia frequentando normalmente il vero padre come "zio Tizio", considerato anche il rapporto di normale frequentazione in essere tra questi ed i suoi genitori, aveva rivelato all'allora compagna Mevia quanto appreso dalla propria madre;

- in diverse occasioni, Sempronio aveva esternato alla compagna Mevia il desiderio di far accertare e dichiarare formalmente la propria vera paternità e, in effetti, pochi mesi dopo la nascita di Caia, precisamente in data 5 agosto 2005, si era recato presso il centro ...S.r.l. di Roma, determinato a verificare la compatibilità genetica tra il proprio DNA e quello del presunto padre Tizio (questa era infatti la sua volontà anche per agevolare la figlia Caia sotto il profilo economico/patrimoniale e garantirle una florida prospettiva successoria, in varie occasioni manifestata all'odierna attrice) e l'esame ivi effettuato dava esito positivo, appurando la corrispondenza genetica con una probabilità di paternità maggiore del 99,99%;

- la morte del padre di Caia era sopravvenuta, tuttavia, quando ancora egli non aveva formalmente intrapreso le iniziative legali volte all'accertamento della sua reale paternità;

- in data 20.09.2016, l'odierna istante, in rappresentanza della figlia minore Caia, aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Forlì ricorso per la nomina di un Curatore speciale nell'interesse della figlia minore a norma degli artt. 244 e 246 c.c. e 78 e ss. c.p.c. affinché il curatore così nominato provvedesse a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità, Curatore che veniva nominato dal Tribunale nella persona dell'Avv.....

Il convenuto, Sig. Tizio, si costituiva nel presente giudizio con comparsa di risposta del 16.03.2017, contestando di essere il padre biologico di Sempronio. Domandava, previa sospensione ricorrendone presupposti di legge, dichiarare improcedibile o, in subordine, rigettare ogni domanda proposta da Caia rappresentata dalla madre Mevia poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.

Alla udienza di prima comparizione delle parti svoltasi in data 26.04.2017, Mevia domandava che il giudizio venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio di disconoscimento della paternità e il convenuto si riportava alla comparsa di costituzione, non opponendosi alla richiesta di sospensione. Con ordinanza del 12.05.2017, il Tribunale disponeva la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.

Il giudizio di disconoscimento di paternità, iscritto al n. .../2017 R.G. avviato dal curatore speciale della minore Caia, era definito con sentenza n. .../2019 emessa dall'intestato Tribunale il 22.07.2019 e pubblicata data 07.08.2019, con la quale si accertava e dichiarava che Primo non è padre di Sempronio, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della sentenza. Detta pronuncia o passava in giudicato in data 03.12.2019, come da attestazione del Cancelliere resa ex art. 124 disp att. c.p.c. in data 09.12.2019. Conseguentemente, essendo venuta meno la causa determinante la sospensione del procedimento pendente, con ricorso in riassunzione del 28.02.2020, l'attrice domandava fissazione di udienza per la prosecuzione del presente giudizio, ex art. 297 c.p.c., nonché la convocazione, se del caso, della minore Caia ai fini della prestazione del consenso di cui all'art. 273 comma 2 c.c., avendo ella compiuto i 14 anni d'età.

Veniva fissata udienza allo 03.06.2020, con termine per la notifica alla controparte. Nel giudizio così riassunto, si costituiva il convenuto Tizio, eccependo in via preliminare l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 305, 297 e 307 c.p.c. per asserita tardiva sua riassunzione; nel merito, richiamava le difese e conclusioni della precedente comparsa di costituzione e risposta.

Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data 24.02.2021 a scioglimento della riserva assunta all'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova, ritenuto necessario decidere preliminarmente sulla eccezione di estinzione del giudizio per sua mancata tempestiva riassunzione avanzata dalla parte convenuta, era fissata udienza al 15.07.2021 per la precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione preliminare in questione. A tale udienza, svoltasi sempre in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Con sentenza parziale n. .../2021 dello 05.11.2021, pubblicata in data 15.11.2021, il Tribunale di Forlì rigettava l'eccezione preliminare avanzata dal convenuto Tizio, disponendo con separata, contestuale ordinanza la rimessione delle parti innanzi al G.I. per l'ammissione dei mezzi di prova.

Previo rigetto dell'istanza avanzata dal Caia di sospensione del procedimento sino alla decisione della Corte d'appello sul gravame proposto dal medesimo avverso la citata sentenza parziale, era quindi disposta la c.t.u. medico-*legale* richiesta dalla parte attrice, con il seguente quesito: "*Dica il c.t.u., effettuati i necessari prelievi biologici ed esperito ogni altro accertamento ritenuto opportuno, se esista compatibilità genetica tra il convenuto, Sig. Tizio, e il Sig. Sempronio, attraverso prelievo del campione biologico sulla figlia di quest'ultimo, Caia, al fine di accertare a meno la paternità del primo nei confronti del secondo*", conferendo l'incarico alla prof.ssa ..., la quale, prestato giuramento, provvedeva a depositare l'elaborato peritale il 12.05.2022. All'udienza del 15.06.2022 fissata per esame c.t.u. e per la comparizione della minore Caia ex art. 272 c.p.c. comma 2 c.c., la predetta minore prestava il proprio consenso per la prosecuzione dell'azione e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare lo 06.10.2022, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era nuovamente rimessa al Collegio, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva sempre in via preliminare come vi sia senz'altro la legittimazione attiva della minore Caia, rappresentata dalla propria madre Mevia, a promuovere la presente azione ex art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità.

Ai sensi dell'art. 270 comma 1 c.c., l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è imprescrittibile riguardo al figlio. Ne deriva che Sempronio sarebbe stato legittimato ad esperire l'azione di cui agli artt. 269 e ss., c.c., senza che il suo diritto fosse soggetto ad alcun termine di decadenza/prescrizione. Peraltro, ai sensi dell'art. 270 comma 2 c.c., se il figlio muore senza avere iniziato l'azione, questa può essere promossa in sua vece da discendente nel termine di due anni decorrenti dalla morte. Con la morte di Sempronio, pertanto, la legittimazione attiva all'azione di dichiarazione giudiziale della paternità di cui agli artt. 269 e ss. c.c., si è trasferita in capo alla figlia minore e discendente Caia. Detto termine è stato rispettato, come dimostra l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in data 04.11.2016 a fronte dell'intervenuto decesso di Sempronio in data 14.11.2014.

Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Orbene, la prova della paternità, a norma dell'art. 269 comma 2 c.c., può essere data con ogni mezzo, nonostante sia ben noto come nelle azioni di stato la prova principe sia rappresentata dagli

accertamenti emato-genetici. Al riguardo, giova richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte in ordine alla rilevanza che la consulenza tecnica di ufficio assume nel giudizio de quo, affermando che: "in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avendo margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa pertanto, in tal caso, non è mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione" (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, ord. 13.07.2020, n. 14916; vedasi anche Cass. civ. Sez. 122.01.2014, n. 1279 ove si legge: "deve ribadirsi che l'art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'*id quod plerumque accidit* risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell'abrogato art. 270 c.c., attribuiva l'idoneità a dimostrare la paternità naturale ... la valutazione delle risultanze probatorie sopra indicate è stata correttamente raccordata all'esito della consulenze immuno-ematologica, la quale, sulla base di campioni biologici del figlio, della madre e di un fratello del P., ha accertato un rapporto di parentela con margini di compatibilità prossimi al 99%: nell'ambito della sempre maggiore rilevanza attribuita alle indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell'alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova (Corte cost. 6 luglio, 2006, n. 266; Cass. 14 luglio 2011, n. 15568; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass., 6 giugno 2008, n. 15088; Cass., 3 aprile 2007, n. 8356), considerati altresì gli ampi margini offerti, in tema di prova, dal richiamato art. 269 c.c., comma 2, deve ritenersi che la corte territoriale, nel contesto degli ulteriori elementi acquisiti, abbia correttamente valutato il valore indiziaro di tale risultato, pur non riconducibile a quello relativo all'esame dei prelievi effettuati derivanti dal soggetto cui è attribuita la paternità biologica.... "; Cass. civ. 16.04.2008, n. 10007).

Ora, nella fattispecie in esame, non può dirsi raggiunta la prova "principe" di cui si è detto sopra attraverso l'elaborato redatto dalla prof.ssa ..., non ricorrendo motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la predetta specialista, risultando la c.t.u. esaustiva, ampia e ben motivata anche, soprattutto, in relazione alle note critiche del C.T.P. di parte convenuta dott. ... - al riguardo va disattesa l'eccezione formulata da parte attrice in sede di udienza del 15.06.2022 di irrivalenza e conseguente inammissibilità della produzione da parte del C.T.P. del convenuto di una nota tecnica a firma di un proprio specialista incaricato, dott...., posto che il dott. Troiano ha fatto proprie le osservazioni e conclusioni formulate dal predetto, così che non può dirsi lesa alcun principio del contraddittorio e/o diritto di difesa -.

Il C.T.U., dopo avere premesso che "secondo le raccomandazioni dei Genetisti Forensi italiani (Ge.F.I.), valutato l'assetto genetico, secondo le linee guida internazionali, per escludere il rapporto di paternità/maternità occorrono non meno di tre incompatibilità. Laddove non si giunga ad un

giudizio di esclusione, deve essere eseguito il calcolo biostatistico di attribuzione di paternità. La base del calcolo è il confronto delle verosimiglianze di due (o eventualmente più) ipotesi ben formulate sulla paternità del probando (ad esempio: Ipotesi 1: il padre presunto è il padre biologico del probando; Ipotesi 2: un soggetto ignoto e non consanguineo del padre presunto è il padre biologico del probando)...", che quando il caso è deficitario per l'assenza del padre presunto (nell'ipotesi in esame il preteso figlio è premorto) "è necessario disporre del profilo genetico di almeno un parente del padre presunto, ma la potenza statistica disponibile per l'esclusione o l'attribuzione può non essere sufficiente; è comunque utile tipizzare il maggior numero possibile di parenti del padre presunto. Il ricorso a programmi validati internazionalmente per il calcolo biostatistico è in questi casi necessario..." e che "come si evince dalla tabella dei risultati, in cui sono riportate le tipizzazioni dei marcatori autosomici utili per il caso in esame, l'analisi dei sistemi esplorati ha permesso la ricostruzione dei 4 profili genetici che sono stati utilizzati per rispondere al quesito se Tizio sia padre di Sempronio, deceduto, attraverso lo studio della trasmissione dei caratteri ereditari genetici alla figlia di Sempronio, Caia... il calcolo biostatistico è stato eseguito con il software "Familias v. 3.2.9", validato dalla Società Scientifica Internazionale utilizzando sia le frequenze della popolazione italiana (Ge.F.I.) che quelle del database STRideR, queste ultime disponibili on line, confrontando le due proposizioni: H1: che Tizio sia padre di Sempronio; H2: che il padre di Sempronio sia una persona random nella popolazione e non correlata a Tizio", conclude la bozza dell'elaborato, rispondendo al quesito posto, già sopra indicato, affermando: *"effettuati i necessari prelievi biologici su Tizio, Caia, Mevia e Filana e ricostruito il loro profilo genetico, dal calcolo biostatistico effettuato confrontando l'ipotesi di paternità contro quella di non paternità rispetto alla popolazioni generale, è emerso un supporto molto forte all'ipotesi che il Sig. Tizio sia padre del Sig. Sempronio"*. Inviata la bozza della relazione di consulenza tecnica a entrambi i ctp, la prof.ssa ... evidenzia come il C.T.P. dott..., facendo proprie le considerazioni espresse dal dott. ...di cui si è avvalso per l'ausilio tecnico, abbia contestato le conclusioni del C.T.U. nella parte in cui non tiene conto che Tizio è lo zio di Sempronio e che Tizio fa parte di una famiglia di 9 fratelli di cui 4 maschi, posto che, ripetendo il calcolo "aggiungendo questa non trascurabile evidenza", si ottiene un risultato di LR o indice di paternità molto più basso (49,72), a supporto solo moderato dell'ipotesi di paternità di Tizio nei confronti di Sempronio. In risposta alle note critiche del dott..., la prof.ssa ..., dopo avere sottolineato che *"il quesito posto dal Giudice riguardava esclusivamente lo studio del rapporto di genitura tra Tizio e Sempronio, senza alcun riferimento ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati. In questo contesto, il CTU risponde alla proposizione (quesito) del Giudice, senza procedere in autonomia ad avanzare altre proposizioni o quesiti desumibili solo eventualmente dai dati circostanziali di cui il CTU non è in possesso ... Se così non fosse il CTU sarebbe costretto a formulare, al di fuori del quesito, ipotesi di possibili correlati finanche ad ipotizzare come alternativa, ad esempio, l'eventualità della paternità di un gemello monozigote del presunto padre le conclusioni del CTU si riferiscono alla probabilità delle osservazioni dato il quesito e non alla probabilità dei quesiti..."*, afferma di concordare con il C.T.P. che *"in caso di valutazione statistica in cui vi siano soggetti correlati nel confronto tra ipotesi di paternità e di non paternità, il calcolo statistico fornisce risultati diversi e generalmente più bassi, come nel calcolo mostrato nelle osservazioni del ctp. Le due ipotesi testate dal CTU, come ribadito in diversi punti della relazione di consulenza tecnica, sono quelle riferite al quesito del Giudice, tenendo in considerazione l'ipotesi H1 che Tizio sia padre di Sempronio rispetto all'ipotesi H2 che il padre sia una persona non correlata nella popolazione di riferimento. Ma se, in generale l'ipotesi alternativa riguarda soggetti consanguinei, allora il calcolo statistico cambia perché i consanguinei possono condividere caratteristiche genetiche"*. Il C.T.U., rispondendo alle osservazioni

avanzate, conclude l'elaborati dichiarando che "le risultanze statistiche del CTU sono state ottenute testando le ipotesi derivate dal quesito del Giudice, non potendo in alcun modo formulare altri quesiti o allargare il quesito sulla base di elementi circostanziali non noti al CTU. Si conferma che il valore statistico ottenuto, come in più punti della relazione riportato, riferimento esclusivamente all'ipotesi di paternità rispetto a quella di non paternità considerando come alternativa che il padre sia una persona della popolazione non correlata, non consanguinea del presunto padre. Si conferma inoltre, come da letteratura scientifica unanime, che, in generale, se l'ipotesi alternativa di paternità coinvolge invece soggetti correlati, consanguinei tra loro, il calcolo statistico fornisce valori diversi e generalmente più bassi fino ad addivenire all'impossibilità di accertare la paternità nel caso in cui fossero coinvolti gemelli monozigoti". In buona sostanza, dunque, il C.T.U. non ha preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto Tizio sia fratello di Primo e quindi zio di Sempronio, con la conseguenza che le conclusioni alle quali è giunto nella bozza di relazione riguardano ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto sono soggetti consanguinei.

A fronte di un siffatto risultato ottenuto dalla consulenza tecnica di ufficio, non sussistono ulteriori significativi elementi probatori ad colorandum della affermata paternità del convenuto Tizio. Tale non può essere considerato infatti l'esame genetico recante la data del 5 agosto 2005 asseritamente eseguito presso il Centro Genoma S.r.l. di Roma e prodotto dalla parte attrice quale doc. n. 7, trattandosi di documento non utilizzabile in quanto illeggibile e non essendovi alcuna prova che i reperti biologici di riferimento ivi ipoteticamente utilizzati appartengano a Tizio. Analogamente alcun rilievo dirimente può essere attribuito alla "domanda di tumulazione e determinazione resti o ceneri" del defunto Sempronio recante data del 27.11.2014 inoltrata dal convenuto al Comune di Forlì, trattandosi di adempimento che ben può essere posto in essere da un familiare, nel caso zio, e non necessariamente da un genitore.

Per i motivi sopra esposti, va quindi rigettata la domanda proposta da Mevia quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia volta a sentire accertare e dichiarare che il premorto Sempronio fu figlio di Tizio.

La peculiarità delle questioni trattate, sia in fatto che in diritto, giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa definitivamente decidendo nella causa promossa da Ferreira Ginevra nei confronti di Miranda Mello Enrique, così provvede:

- RIGETTA ogni domanda attorea;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- PONE DEFINITIVAMENTE a carico della parte attrice le spese di c.t.u.;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2022.

Il Presidente

(Dott.ssa Rossella Talia)

Il Giudice est.

(Dott.ssa Anna Orlandi)

Pubblicazione il 02/01/2023